

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2170

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172,
recante provvidenze per l'editoria

Presentato alla Presidenza il 5 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di grave crisi in cui versa l'editoria giornalistica è un tema ricorrente nella pubblicistica e nel dibattito tra le forze politiche, giustamente preoccupate di salvaguardare il pluralismo delle testate, garanzia prima di un'informazione libera e democratica.

La proposta di legge sulla riforma dell'editoria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, intende affrontare in maniera organica il complesso e delicato problema e dare ad esso adeguata e globale soluzione. L'urgenza con la quale deve essere portata a compimento la discussione sul provvedimento è riconosciu-

ta da tutte le forze politiche, come è stato più volte e autorevolmente confermato.

In attesa però che i due rami del Parlamento possano concludere la discussione sul provvedimento in questione bisogna considerare che le aziende editrici sono dal luglio 1977 prive di sostegno pubblico, poiché con la scadenza avvenuta il 30 giugno scorso delle misure disposte dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, è cessata la erogazione delle integrazioni sul prezzo della carta e dei contributi alle medesime destinati.

È appena il caso di sottolineare che la cennata situazione di crisi non consente alle aziende di sopportare, senza conseguenze senz'altro gravi, e forse in qualche caso irreparabili, il venir meno di una entrata che per molte di esse aveva la funzione di ridurre il *deficit* di bilancio.

Appare pertanto necessario disporre la proroga per il periodo di un anno (1° luglio 1977-30 giugno 1978) delle provvidenze previste dalla legge 6 giugno 1975, n. 172.

Il presente disegno di legge si limita quindi a prevedere le norme strettamente necessarie per disporre la proroga suddetta, poiché il Governo ha ritenuto necessario evitare di introdurre norme che comunque apparissero come una inopportuna anticipazione di disposizioni che dovranno essere contenute nella legge organica di riforma e sulle quali è in corso la discussione in Parlamento.

Non appare quindi necessario soffermarsi a lungo sulle singole disposizioni del presente disegno di legge, che si limitano ad estendere per il periodo sopra indicato la normativa della legge 6 giugno 1975, n. 172. L'articolo 1 dispone la concessione di integrazioni sul prezzo della carta in favore dei giornali quotidiani e non quotidiani nonché di contributi in favore dei periodici, delle agenzie nazionali di stampa e delle riviste di elevato valore culturale, nelle identiche misure e secondo le stesse modalità della legge 6 giugno 1975, n. 172. Non si è ritenuto di prorogare per il periodo di tempo indicato il contributo in favore dei giornali italiani all'estero, in quanto è ancora all'esame

della competente Commissione la concessione del contributo dovuto a tale categoria di organi di stampa per l'anno 1976 e per il 1° semestre 1977.

L'ultimo comma dello stesso articolo prevede la conferma alla Commissione tecnica per l'editoria delle competenze in ordine agli accertamenti dei dati e dei requisiti che sono condizione per l'erogazione delle provvidenze alle aziende editrici.

L'articolo 2 dispone la proroga delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172. Si è soltanto stabilito il limite di importo per i finanziamenti assistibili dal contributo a carico dello Stato in 3.000 milioni e si è fissato a 6.000 milioni il limite dei finanziamenti che possono essere concessi a una medesima impresa.

Quest'ultima disposizione è dettata dall'esigenza di non permettere alle imprese maggiori di assorbire in parte considerevole con distinti programmi di investimento, lo stanziamento previsto, che è pari alla disponibilità residua sull'autorizzazione di spesa stabilita nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, senza ulteriori oneri per il bilancio statale.

L'articolo 3 dispone la concessione di un contributo straordinario dello Stato in favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta per consentire a quest'ultimo di far fronte agli oneri ad esso derivanti dall'applicazione delle provvidenze stabilite dall'articolo 1. Rispetto alla legge 6 giugno 1975, n. 172, l'onere a carico dell'Ente nazionale cellulosa e carta risulta aumentato poiché, per esigenze di contenimento della spesa statale, il contributo dello Stato viene ridotto da 34 miliardi in ragione d'anno a 30 miliardi.

L'articolo 4 si limita a prorogare la validità delle norme di attuazione già in vigore per la legge 6 giugno 1975, n. 172, anche per la presente legge prevedendo le modalità con le quali le norme medesime, per quanto necessario, potranno essere modificate.

L'articolo 5 prescrive che l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 è condi-

zione per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 della nuova legge.

Viene esplicitamente chiarito che la concessione delle agevolazioni fiscali, in quanto preesistenti alla legge 6 giugno

1975, che si è limitata a variarne le misure, non è subordinata agli adempimenti del succitato articolo 8.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978.

Pertanto per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni.

La Commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonché i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.

ART. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.

Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 è stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non può comunque eccedere i 6.000 milioni.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.

ART. 3.

È autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978, che verrà versato nel fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976, che potranno essere modificate, in quanto necessario, con la procedura di cui all'articolo 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 5.

La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi

dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 6.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978, concernente variazioni dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.